



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF002

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	NOVITA' DEL MODELLO IVA 2018 IN BOZZA
RIFERIMENTI	BOZZA DEL MODELLO IVA 2018 E RELATIVE ISTRUZIONI
CIRCOLARE DEL	09/01/2018

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in bozza il modello dichiarazione annuale Iva 2018 per il periodo d'imposta 2017 e relative istruzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, la **bozza del modello di dichiarazione annuale Iva 2018 per il periodo d'imposta 2017 con le relative istruzioni.**



Si ricorda che, in base alle disposizioni dell'art. 8 DPR 322/98, la dichiarazione va presentata nel **periodo compreso tra il 01/02/2018 e il 30/04/2018** in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio. Il nuovo termine di presentazione è stato oggetto di modifiche ad opera del D.L. 193/2016.

Tra le novità si segnalano quelli attinenti a:

- eliminazione di un riquadro dal **frontespizio**;
- ridenominazione di un rigo del **Quadro VE**;
- ridenominazione e soppressione di alcuni righe del **Quadro VI**;
- **quadro VH**, la cui compilazione è possibile solo in presenza di correzione dei dati delle liquidazioni periodiche oggetto di comunicazione durante l'anno 2017;
- introduzione del **Quadro VM**;
- soppressione di alcuni righe dal **Quadro VL**;
- introduzione di nuovi righe al **Quadro VX**;
- introduzione di un nuovo rigo nel **Quadro VO**.

FRONTESPIZIO

Nel frontespizio si assiste alla **soppressione**, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 all'art. 73 del DPR 633/1972, del riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". Infatti, **non è più previsto** che l'ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo sia tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione di ciascuna controllata.

~~SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE~~

~~Firma~~

QUADRO VE

Il rigo VE38 del Quadro VE è stato rinominato "**Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter**". La precedente denominazione del suddetto rigo era "**Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter**". Tale rigo comprende le operazioni di cessioni e prestazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e **degli altri soggetti indicati al co. 1-bis dell'art. 17-ter del DPR 633/1972** e per i quali l'Iva deve essere versata dai cessionari o committenti (c.d. split payment).

La modifica si è resa necessaria a seguito **dell'estensione**, per le fatture emesse a partire dal 01/07/2017, del meccanismo della scissione dei pagamenti **anche ad altri soggetti ad opera del D.L. 50/2017.**

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ESTENSIONE SOGGETTIVA DISPOSTA DAL D.L. 50/2017

Lo split payment è stato esteso, con decorrenza dal 01/07/2017, ai seguenti soggetti:

- società controllate**, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), C.C., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate**, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), C.C., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente**, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), C.C., dalle società di cui ai punti precedenti, anche se queste ultime rientrano tra i soggetti di cui alla successiva lett. d) o tra i soggetti di cui all'art. 1, co. 2, L. 196/2009 (amministrazioni pubbliche);
- società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Nota: le disposizioni dettate dal D.L. 50/2017 sono state successivamente modificate dal D.L. 148/2017 la cui attuazione è rinviata ad apposito D.M. e si applicano a decorrere dal 01/01/2018 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1	,00
VE37	Mod. Iva 2017 (anno 2016)	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	
		2	,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016		,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1	,00
VE37	Bozza Mod. Iva 2018 (anno 2017)	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	
		2	,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017		,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00

QUADRO VJ

Le modifiche previste per il **Quadro VJ** riguardano:

- ⇒ **soppressione del rigo VJ12** denominato "Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1 c. 109 L. n. 311/2004)": la modifica si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dalla L. 122/2016 citato comma 109. Nell'illustrazione delle modifiche operate al suddetto co. 109, si tralasciano gli ulteriori aspetti normativi legati alla cessione occasionale di tartufi che attengono alla ritenuta sui compensi e all'aliquota Iva.

L. 311/2004, art. 1, co. 109 (MODIFICATO DALLA L. 122/2016)

ANTE MODIFICA	I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 del DPR 633/1972. In deroga all'art. 21, co. 2, lett. c), del DPR 633/1972, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.
	I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione"

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

POST MODIFICA (dal 1/01/2017)	La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
--	--

- ⇒ **Rinomina e rinumerazione del rigo VJ19:** la modifica è conseguente a quella disposta per il rigo VE38. Pertanto:
- **numerazione:** il precedente rigo VJ19 diventa VJ18;
 - **ridenominazione:** il nuovo rigo VJ18 viene denominato “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” (in precedenza era “Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita Iva, ai sensi dell’art. 17-ter”);
 - **contenuto:** indicare gli acquisti effettuati dalle P.A. titolari di partita Iva e dagli altri soggetti di cui al co. 1-bis dell’art. 17-ter tenuti al versamento dell’Iva.

VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	Imponibile	IVA
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		
VJ16	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell’art. 17-ter	,00	,00
VJ20	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)		,00

Mod. Iva 2017 (anno 2016)
Tale rigo non compare più nella Bozza del Mod. Iva 2018 (anno 2017)

VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	Imponibile	IVA
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter	,00	,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ18)		,00

Bozza Mod. Iva 2018 (anno 2017)
Rigo rinumerato e rinominato

QUADRO VH

Il Quadro VH deve essere compilato esclusivamente nei seguenti casi:

- integrazione o correzione dei dati omessi, incompleti o errati
- risultanti nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Al verificarsi dei suddetti casi occorre:

- indicare tutti i dati richiesti
- compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Inoltre, qualora l’invio, l’integrazione o correzione comporti la compilazione senza dati (es.: il risultato delle liquidazioni è pari a zero), va barrata la casella VX posta in calce al Quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.


QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VM	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A tal proposito, si osserva, vista la rinnovata funzione del Quadro, che lo stesso:

- non è più suddiviso in sezioni;
- viene **rinominato** “Variazione delle comunicazioni periodiche e versamenti immatricolazioni auto Ue, società controllanti e controllate, dichiarazioni integrative a favore”.

Tra le altre novità si segnalano:

- l'introduzione dei rigi VH4, VH8, VH12 e VH16;
- l'introduzione, a margine dei suddetti nuovi rigi, della **colonna 4 “Liquidazione anticipata”**;
- l'introduzione, a margine di ciascun rigo della **colonna 3 “Subfornitori”** e conseguente **soppressione del rigo VH14 indicato nel Mod. Iva 2017 (anno 2016)**;
- **soppressione** della colonna 3 “Ravvedimento”;
- la **rinumerazione** del rigo VH13 “Acconto dovuto”.



QUADRI VH-VK-VN
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE,
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Quadro VH
Mod. Iva 2017 (anno 2016)

QUADRO VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1				VH7		
VH2				VH8		
VH3				VH9		
VH4				VH10		
VH5				VH11		
VH6				VH12		
VH13 Acconto dovuto				VH14 Subfornitori art. 74, comma 5		
VH20				VH22		
VH24				VH26		
VH28				VH30		
VH21				VH23		
VH25				VH27		
VH29				VH31		

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche
riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

Sez. 2 - Versamenti
immatricolazione auto UE

Sez. 3 - Subfornitori
art. 74, comma 5

Quadro VH
Bozza Mod. Iva 2018 (anno 2017)

QUADRI VH-VM-VK-VN
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE	CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VH1 Gennaio				
VH2 Febbraio				
VH3 Marzo				
VH4 I TRIMESTRE				
VH5 Aprile				
VH6 Maggio				
VH7 Giugno				
VH8 II TRIMESTRE				
VH9 Luglio				
VH10 Agosto				
VH11 Settembre				
VH12 III TRIMESTRE				
VH13 Ottobre				
VH14 Novembre				
VH15 Dicembre				
VH16 IV TRIMESTRE				
VH17 Acconto dovuto				

Introduzione dei rigi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali

A seguito delle modifiche, tale rigo viene rinumerato in VH17 (in precedenza era VH13)

Introduzione della colonna 4 “Liquidazione anticipata” a margine dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16

La casella deve essere barrata da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensile e trimestrale) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre.

QUADRO VM

La **Sezione II del Quadro VH del Mod. Iva 2017 (anno 2016)**, denominata “Versamenti immatricolazioni auto Ue”, è stata sostituita con il **nuovo Quadro VM**.

Quadro VH, Sezione II, Mod. Iva 2017 (anno 2016)

Sez. 2 - Versamenti
immatricolazione auto UE

VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

Quadro VM, Bozza Mod. Iva 2018 (anno 2017)

QUADRO VM
VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE
AUTO UE

VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

QUADRO VL

Nel **Quadro VL** si assiste alle seguenti **modifiche**:

- **soppressione** dei seguenti righi:
 - **rigo VL24** “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi”;
 - **rigo VL29** “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
 - **rigo VL31** “Versamenti integrativi d’imposta”.
- **rinumerazione** dei righi compresi nel Quadro a seguito delle suddette soppressioni;
- **sostituzione del campo 2 del rigo VL28** “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto” con un rigo autonomo; inoltre, il **campo 1 del medesimo rigo VL28**, è stato sostituito con il rigo VL27;
- **introduzione** dei rigi **VL29** “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” e **VL30** “Ammontare IVA periodica”.

Sez. 3 - Determinazione
dell’IVA a debito
o a credito relativa
a tutte le attività
esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante	,00
VL26	Eccedenza credito anno precedente	,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio	,00
VL28	Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²	,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell’anno ²	,00
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)	,00
VL31	Versamenti integrativi d’imposta	,00

Soppressioni

**Quadro VL,
Mod. Iva 2017 (anno 2016)**

Il VL 28, col. 1 e 2, vengono sostituiti con
due rigi autonomi che sono il VL27 e VL28

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

Quadro VL,
Bozza
Mod. Iva 2018
(anno 2017)

	DEBITO	CREDITO
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24	,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		
VL25 Eccedenza credito anno precedente		
VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
VL30 Ammontare IVA periodica	1	
	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata
	2	3
	,00	,00
VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
IVA A DEBITO		
VL32 [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)] ovvero		,00
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31) - (VL3 - righe da VL20 a VL23)]		,00
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

Sostituiscono le
colonne 1 e 2 del
VL28 del Mod. Iva
2017 (anno 2016)

Il rigo VL30 si compone di 3 colonne:

- Campo 1: indicare il maggiore tra l'importo indicato in campo 2 e quello risultante nel campo 3;
- Campo 2: indicare l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta;
- Campo 3: indicare il totale dei versamenti periodici.

QUADRO VX

Nel Quadro VX sono stati inseriti i seguenti righe:

- VX7 e VX8
- per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'Iva dovuta o a credito da trasferire alla controllante.

RISERVATO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO	VX7 Iva dovuta da trasferire	,00
	VX8 Iva a credito da trasferire	,00

QUADRO VO

Nel Quadro VO è stato introdotto il rigo VO26 destinato all'indicazione dell'opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e pagamenti di cui all'art. 18, co. 5, DPR 600/1973.

Tale modifica deriva dalle novità introdotte dalla L. 232/2016 per le imprese minori in contabilità semplificata "per cassa". Il suddetto co. 5, art. 18, del DPR 600/1973 dispone che:

- previa **opzione**, vincolante per almeno un triennio,
- i **contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Sez. 2 - Opzioni e
revoche agli effetti
delle imposte
sui redditi

VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 8, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO26	TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	

QUADRO VG

Nel **Quadro VG** sono stati **eliminati** i campi relativi all'indicazione della denominazione o ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale. Inoltre:

- per la **comunicazione dell'ingresso o fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo**, a partire dal 01/01/2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata, sono stati introdotti i campi 3 "Ingresso" e 4 "Fuoriuscita" nei rigli da VG2 a VG4;
- è stata **introdotta la sezione III "Revoca"** per comunicare l'esercizio della revoca della procedura di compensazione dell'Iva, con decorrenza dal 01/01/2018.

QUADRO VS

Nel **Quadro VS** è stata **rinominata**, nella **sezione I**, la **col. 2** "Operazioni straordinarie" utile per recepire le **analoghe** modifiche apportate alla **sezione I** del **Quadro VK**.

QUADRO VS

Sez. 1 - Distinta
delle società
del gruppo

Partita IVA	Codice	Ultimo mese	Società non operativa	RIMBORSO INFRANNUALE Importo	Eccedenza di credito
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Quadro VS, Mod. Iva 2017 (anno 2016)

QUADRO VS

Sez. 1 - Distinta
delle società
del gruppo

Partita IVA	Operazioni straordinarie	Ultimo mese	Società non operativa	RIMBORSO INFRANNUALE Importo	Eccedenza di credito
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Quadro VS, Bozza Mod. Iva 2018 (anno 2017)